

STATUTO

AUXILIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIOVANNI LUPATOTO VR VIA
IV NOVEMBRE 49

Numero REA: VR - 454081

Codice fiscale: 04892390230

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-04-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" REPERTORIO N.36222 RACCOLTA N.17938

S T A T U T O

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA - SCOPI

Art. 1 – E' costituita una società cooperativa retta dalle norme del Codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la seguente denominazione: **"AUXILIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

Art. 2 - La società ha sede nel Comune di San Giovanni Lupatoto (VR).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - La società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

L'organo amministrativo curerà l'eventuale iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

Art. 4 – La Cooperativa persegue in via stabile e principale, anche ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e nelle attività direttamente connesse all'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, comunque in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa, conformemente all'articolo 1 comma 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di seguito elencate.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, si propone di cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese anche sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei soggetti svantaggiati ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi, fermo restando il carattere di mutualità prevalente.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio

lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, fermo restando quanto previsto per i soci volontari dall'articolo 2 della legge 381/1991.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, fermo restando quanto previsto per i "soci volontari" dall'articolo 2 della legge 381/1991.

La cooperativa può avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata o in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico, fermo restando il disposto dell'articolo 4 legge 381/1991.

La cooperativa, in attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, ha come oggetto diretto, in appalto o in convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività in proprio e per conto terzi:

- 1) erogazione di prestazioni di trattamento ambulatoriale e domiciliare;
- 2) fornitura di servizi diurni e notturni ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti, di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, compreso il loro accompagnamento anche tramite automezzi, anche in convenzione e con personale specializzato, avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;
- 3) realizzazione e/o gestione di strutture extraospedaliere, residenza sanitaria assistenziale r.s.a., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;
- 4) coordinamento e gestione di servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;
- 5) organizzazione e gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, per conto di enti pubblici e privati;
- 6) assistenza e promozione della cura di bambini, anziani, ragazze-madri, soggetti disabili psichici e fisici, ed altri soggetti privi d'assistenza familiare, per la loro integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande anche attraverso la realizzazione e la gestione di centri diurni, case famiglie, comunità alloggio, case albergo, servizi residenziali e semiresidenziali per gli stessi;
- 7) promozione e sviluppo della gestione di asili nido, baby parking, scuole materne, strutture sociali scolastiche e parascolastiche, nonché dei servizi ausiliari di collegamento, nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettano la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;
- 8) servizi di vigilanza, assistenza ed accompagnamento per minori in età scolastica o persone con handicap;
- 9) gestione di servizi di aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole;
- 10) promozione e sviluppo della realizzazione e gestione di opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio-culturali);
- 11) promozione e sviluppo di soggiorni climatici marini, montani e termali nell'ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per anziani, disabili e ammalati;
- 12) promozione, sviluppo e gestione di tele-soccorso, tele-assistenza e tele-medicina;

13) servizi nei centri diurni, residenziali di accoglienza e socializzazione, ed altre strutture con carattere animatorio finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e di persone in stato di disagio sociale, nonché all'integrazione nella vita sociale;

14) organizzazione e gestione del servizio di segretariato sociale ed informagiovani;

15) servizi di consulenza per la promozione, la realizzazione e lo sviluppo di realtà operanti nelle attività dell'oggetto sociale;

16) organizzazione e gestione di attività di formazione diretta, attraverso corsi specializzati, convegni, incontri, e altre manifestazioni inerenti allo svolgimento delle attività rivolte all'inserimento di soggetti svantaggiati e persone in stato di disagio sociale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale potrà, inoltre, effettuare in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, le attività di cui appresso: l'assunzione nei confronti di Amministrazioni Statali, anche autonome, di Regioni, Province, Comuni, di qualsiasi Ente Pubblico, nonché di Enti Privati di appalti di lavori, di servizi, e di forniture di qualsiasi genere afferenti i lavori acquisiti da far eseguire dai soci, quali ad esempio: lavori di meccanica in genere conto terzi, di lavori di manovalanza in genere ed in particolare, lavori di facchinaggio, di trasporto, di traslochi e di autotrasporti di cose per conto terzi effettuati nel pieno rispetto della vigente legislazione, di movimentazioni interne di magazzini; di pulizie di ogni genere e manutenzioni industriali/civili e relativa impiantistica.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

L'oggetto sociale potrà essere anche conseguito attraverso la locazione o l'acquisizione totale della proprietà, possesso o detenzione di società o aziende per le quali i soci prestano la propria attività.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa o affine all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, anche utilizzando contratti di collaborazione autonoma sempre nel pieno rispetto della legge 142/2001, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni imprenditoriali e contrattuali, concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, solo a titolo esemplificativo:

a) - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali, comunque costituite, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

b) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) assumere mutui e finanziamenti in genere, prestiti cambiari e affidamenti bancari e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni altra garanzia, sia reale che personale, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito per i soci e per gli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d) svolgere attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'articolo 12 legge 127/71, dell'articolo 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 03/03/94 e successive nor-

me di attuazione ed applicative;

e) emettere, ove consentito dalla legge, strumenti finanziari, nonché titoli di debito, privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile.

In tal caso con apposito regolamento approvato dall'assemblea verranno stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario, le modalità di circolazione, i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, nonché i termini di scadenza e le modalità di rimborso.

Il tutto con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge 1/91 e 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, come previsto dalla L. 59/92.

La cooperativa si propone di adottare, con delibera dell'organo amministrativo, procedure di programmazione pluriennale per promuovere lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

SOCI

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli previsti dall'art. 23 D. Lgs.C.P.S. n. 1577 del 14.12.1947 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa o chi è già socio di cooperative analoghe, salvo specifico assenso dell'Organo Amministrativo.

I soci sono divisi secondo le seguenti categorie:

- Soci operatori: lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

- Soci volontari: persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che, secondo quanto previsto dalla legge 381/91, art. 2, per sensibilità ed interesse alle problematiche riferite all'attività svolta dalla Cooperativa, intendano collaborare in modo volontario e personale senza alcuna retribuzione o compenso di qualsiasi genere, salvo eventuali rimborsi spese su parametri stabiliti dall'assemblea dei soci nel proprio regolamento. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza, codice fiscale; se extracomunitario la carta o permesso di soggiorno in vigore;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società nei limiti della vigente normativa, nonché l'ammissione di soci in speciali categorie in ragione dell'interesse alla loro forma-

zione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali categorie speciali non possono comprendere un numero di soci superiore al terzo del totale dei soci e l'appartenenza a tali categorie speciali non può protrarsi oltre il quinquennio. Decorso tale termine il socio acquisisce automaticamente i diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo R.A.R. e, ove ne occorra l'urgenza, anche a mano, senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

Art. 6 - Il nuovo ammesso deve versare quale tassa di ammissione, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, la somma eventualmente stabilita dall'organo amministrativo.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'organo amministrativo e del sovrapprezzo;
- b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo.
- c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a secondo della necessità della stessa.

Art. 7 - La qualità di socio si perde per morte, per recesso, e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2532 C.C. il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C.

Art. 8 - Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice Civile, può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 c.c. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la Società;
- c) svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società senza specifica autorizzazione da parte dell'Organo Amministrativo;
- d) non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.

In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessa-

re per qualsiasi ragione o causa, in tale circostanza l'Organo Amministrativo dovrà motivarne le ragioni.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Pertanto l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 9 - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 10 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;
- d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento, alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 - Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 c.c. primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Art. 12 - La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

ESERCIZIO SOCIALE –BILANCIO

Art. 13 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;
- d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del codice civile e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici;
- e) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla Società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote ovvero potrà in alternativa effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ai soci, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile.
- f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà essere destinata a fini mutualistici.

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

RISTORNI

Art. 14 - L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di rimborso, da riconoscere ai soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi, il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia e da apposito regolamento.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del rimborso nel rispetto della normativa vigente.

ORGANI SOCIALI –ASSEMBLEA

Art. 15 - Sono organi della società l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo ove previsto.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, in un termine non superiore a centottanta giorni, come previsto del codice civile per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
- d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 16 - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 16, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'organo di controllo, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'organo di controllo, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

Art. 17 - Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 14 lettere a), b), d), ed e), e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci o sul luogo abituale di lavoro (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci, in seconda convocazione, a maggioranza degli intervenuti, qualunque ne sia il numero.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i

luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 19 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti fino al terzo grado e dagli affini fino al secondo grado, che collaborino all'impresa.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sindaci.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 20 - La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti fra i soci dell'assemblea.

Gli amministratori, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per un periodo non superiore al limite massimo previsto dalla legge.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfetariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purché nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore. La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

-che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

-che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere do-

cumenti.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonchè per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente statuto sociale.

Essa può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure sia generali che speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, nonchè esercitare ogni potere direttivo, disciplinare e di controllo sui dipendenti, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, ecc.

Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonchè commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio.

Non possono essere delegate le materie previste dall'articolo 2381 del C.C. nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione e l'acquisto di azienda o ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società; oltre nei casi in cui oggetto della decisione sia l'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, la fissazione, nei limiti stabiliti dalla legge, delle retribuzioni e mansioni, nonchè l'esercizio di ogni potere direttivo, disciplinare e di controllo sui dipendenti.

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 23 - Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano, se nominato, al VicePresidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente

saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.
Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 24 - Quando ricorrono i presupposti di legge i soci devono nominare un organo di controllo regolato dalle disposizioni di legge

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 25 - Il bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 26 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società dovrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

Art. 27 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lettera c) dell'articolo 26 D.Lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraestese sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art.28 – La Cooperativa è a mutualità prevalente per cui sono esplicitamente previsti nel presente statuto e dovranno essere di fatto osservati i seguenti principi:

- Divieto di distribuire dividendi in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 del c.c.;
- Divieto di remunerare eventuali strumenti finanziari offerti ad investitori in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 del c.c.;
- Divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- All'atto dello scioglimento obbligo di devoluzione del patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale ed eventuali dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 29 - Ogni controversia, che dovesse comunque sorgere fra la società e i soci, nonché fra i soci fra di loro, in materia di recesso, esclusione e tutte le altre controversie, sempre che possano formare oggetto di compromesso, che insorgano sull'applicazione o sull'interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali, sono rimessi alla decisione del collegio arbitrale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. Il collegio arbitrale è composto da tre membri estranei alla cooperativa, designati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui esiste la sede sociale, il quale provvede anche alla nomina del presidente.

Per ogni singola controversia il collegio arbitrale decide inappellabilmente, quale amichevole compositore, senza vincoli di forma, ex aequo et bono, con lodo irrituale, avente efficacia contrattuale per le parti, le quali si impegnano ora per allora a attenersi alla decisione arbitrale, a considerarla per loro direttamente vincolante e a darle immediata esecuzione. Il collegio arbitrale, non appena insediato, provvede con la partecipazione delle parti alla redazione di apposito atto per precisare l'oggetto della controversia e il termine per la pronuncia del lodo.

Gli arbitri provvedono anche sulle spese e competenze loro spettanti.

Il ricorso al collegio arbitrale non ha efficacia sospensiva in ordine all'atto impugnato.

Art. 30 - Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.

FIRMATO: MARIA LUISA BELLORIO - NICOLETTA MEZZETTI - ROBERTO MEZZETTI - PAOLO CARBONE - SIGILLO

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D. LGS 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE